

CONVEGNO ANREV 20 SETT. 2001

Carlo Maria Braghero

Il nostro codice civile è datato 1942 e risente quindi della struttura economica dell'epoca: eravamo una nazione che stava uscendo da una economia agricola ed entrando in una realtà industriale organizzata su strutture concettualmente semplici, profondamente diverse dal mondo industriale capitalistico degli ultimi decenni del secolo scorso.

Questa 'anzianità' - oggi - non ha più ragione di essere: occorre un adeguamento delle nostre norme sul diritto societario uniformandole a quanto già correntemente applicato in Europa.

Abbiamo un testo sul quale discutere, approvato da un ramo del Parlamento all'inizio di agosto. Trae origine dai lavori della Commissione Mirone e obbedisce all'idea di fondo che occorre valorizzare al massimo l'autonomia statutaria delle aziende, in modo da consentire agli imprenditori di scegliere un modello societario il più possibile vicino alle loro esigenze.

Prima di entrare nei dettagli di questo testo, dobbiamo ricordare che, per le società quotate la riforma è già stata varata sin dal 1998 ed è quindi pienamente in vigore; il riferimento, ovviamente, è al D.Lgs. 58 (Legge Draghi).

Le norme di questa legge riferite al Collegio Sindacale ne modificano radicalmente i compiti tanto che vanno compiutamente a sostituire i corrispondenti articoli del codice civile.

I compiti del Collegio che noi conosciamo e che usualmente assolviamo sono di tipo contabile e di controllo interno (incombenze fiscali, previdenziali, informatiche, la cassa!, e così via).

La legge Draghi muta lo scenario.

Il controllo della regolarità contabile e della congruità delle poste di bilancio viene aggiunto alle incombenze delle società di revisione (che possono così adeguatamente incrementare i loro preventivi).

Parliamo non di qualsiasi società di revisione, ma esclusivamente di quelle iscritte nell'apposito Albo Consob. E' un albo formato da non più di 30 società di cui quelle effettivamente operative sono assai meno delle dita di due mani. Nei libri di scuola della mia generazione un mercato di questo genere era definito OLIGOPOLIO.

Meglio abbandonare queste riflessioni che ci porterebbero assai lontano dal tema che mi è stato affidato.

Torniamo al nostro Collegio Sindacale di società quotate per dire che i compiti che gli sono stati affidati dalla Draghi sono, in sintesi, quelli di esaminare l'attività gestionale del C.d.A. e di riscontrarne la conformità alla legge ed allo statuto. Ovviamente è preclusa ai Sindaci qualsiasi

interferenza nelle scelte decisionali gestionali che rimangono di esclusiva competenza del C.d.A..

A questa variazione di compiti non si è accompagnata una diversa considerazione della tariffa da applicare che è rimasta quella precedentemente in vigore. In molti casi questo fatto ha comportato un maggior guadagno (meno lavoro a parità di onorario) in altri è successo esattamente il contrario.

Recentemente è intervenuta la Consob con una puntigliosa elencazione dei doveri dei sindaci di quotate che, effettivamente, comporta un lavoro di riscontro, analisi e verifica molto impervio (... e quindi addio maggior guadagno!).

Vedremo se ciò comporterà uno sfoltimento degli incarichi multipli oppure se semplicemente si registrerà l'aumento dei 'collaboratori del sindaco' ai quali, per il loro oscuro e poco gratificante lavoro, va tutta la mia solidarietà.

Ancora due brevi notazioni.

La prima: la nomina del collegio sindacale nelle quotate deve avvenire con voto di lista in modo da assicurare una adeguata rappresentanza anche alle minoranze. E' una norma che non esito a definire una 'farsa' nel 99% dei casi. Anche qui mi è impossibile approfondire perché andremmo fuori tema.

La seconda: lo statuto può prevedere la possibilità di eleggere sindaco anche persone non iscritte nel Registro dei Revisori Contabili stravolgendo così i concetti di PROFESSIONALITA' e COMPETENZA che dovrebbero essere alla base stessa di un efficiente ed affidabile controllo.

Non dimentichiamo perché è nata l'ANREV, per rappresentare tutti quei professionisti che, oltre ad avere lo specifico requisito di Revisore Contabile e quindi la connessa specifica competenza, erano anche iscritti in un Albo Professionale i cui compiti, in base all'orientamento europeo che anche in Italia si sta affermando, sono quelli di tutela della fede pubblica e conseguentemente di controllo deontologico sulla attività dell'iscritto.

L'Albo, l'Ordine, il Collegio, non sono quindi i nostri rappresentanti, bensì i nostri controllori. Per la nostra difesa ci sono le organizzazioni sindacali: è un concetto che a molti ancora sfugge.

La perdita di 'esclusiva' dei Revisori Contabili sui Collegi delle quotate si sta estendendo, almeno a livello programmatico, anche alle società che per dimensioni e struttura vengono considerate dal nuovo legislatore come società aperte.

Tanto per dare un ordine di grandezza, parliamo di società con un fatturato di oltre 40 milioni di euro (circa 78 miliardi).

Parliamo di società con una "compagine sociale potenzialmente ampia" le

cui caratteristiche sono delineate dall'art. 4 del disegno di legge A.C. 1137 con oggetto : Delega al Governo per la riforma del diritto societario.

Questa delega che riprende, come già abbiamo visto, il progetto Mirone che ha visto la luce nella precedente legislatura, ridisegna lo spettro delle società non quotate prevedendone due tipologie:

- la prima è la società a responsabilità limitata, modellata sulle esigenze delle imprese a ristretta compagine sociale, anche se di grandi dimensioni, purché destinate a rimanere 'chiuse'; viene previsto un amplissimo spazio all'autonomia statutaria, una grande libertà nelle forme di organizzazione, l'assoluta centralità della figura del socio.

A titolo di esempio, sarà possibile ripensare funzione e compiti dell'assemblea quando, come spesso succede, gli unici soci sono anche gli unici amministratori.

- la seconda tipologia è quella della nuova società per azioni, modellata sulle esigenze di imprese a compagine sociale 'potenzialmente ampia' e con svariate agevolazioni tra cui la possibilità di sostituire il capitale da versare con una polizza, nuove regole per l'omologazione, la possibilità di superare gli attuali limiti per l'emissione di obbligazioni.

Vediamo ora come si inserirà il controllo legale dei conti in queste nuove realtà societarie.

Per le srl l'organo di controllo verrà reso obbligatorio al superamento di una certa soglia dimensionale.

C'è da presumere che vengano richiamati i limiti attualmente previsti dall'art.2435 bis c.c. per la redazione del bilancio in forma abbreviata e cioè:

* 6 miliardi di attivo patrimoniale

* 12 miliardi di volume d'affari

* 50 dipendenti medi occupati nell'esercizio.

Si tratta di numeri consistenti che comporteranno la cessazione dell'obbligo per una prima parte delle società attualmente dotate di collegio sindacale.

Un pericolo nascente da orientamenti comunitari - direttiva 1999/60/CE - è quello di avere, per le srl, un unico revisore dei conti con conseguente abolizione del Collegio ed ulteriore riduzione della platea di posti disponibili.

Ma quali caratteristiche dovrà avere questo revisore?

Le professioni contabili auspicano che debba essere un Revisore Contabile abilitato ed iscritto nell'apposito registro; auspicano altresì che possa essere una persona fisica - dottore o ragioniere commercialista.

Ovviamente c'è da aspettarsi l'assalto delle società di revisione.

Se andasse in porto il progetto della nuova professione economica nascente dalla fusione degli Albi dei ragionieri con quelli dei dottori, l'occasione potrebbe essere propizia per prevedere la riserva della revisione contabile delle srl alle persone fisiche dotate di moralità e capacità adeguate ed iscritte alla sezione A del delineato nuovo Albo.

Veniamo ora agli scenari che si prospettano per le spa

L'art. 4 comma 7 lett. a della legge delega in discussione, dispone che la riforma deve prevedere una semplificazione "anche relativamente alle forme di controllo". .

Ciò può far presumere, innanzitutto, una probabile distinzione tra le società di maggiori dimensioni e quelle cosiddette 'Chiuse' (dimensioni limitate, pochi soci).. .

Nelle maggiori, il controllo contabile verrà affidato ad un revisore esterno la cui individuazione, come tipologia, dovrà costituire argomento di lavoro e di lotta per le categorie professionali contabili con particolare riferimento ai sindacati che le rappresentano.. .

Lo scontro sarà sulla richiesta che i nostri organismi sicuramente faranno (almeno spero!) di affidare la revisione contabile anche ai Revisori persone fisiche iscritti nel registro.. .

Sarà una battaglia da affrontare con determinazione ed avendo ben presente la sconfitta che subimmo oltre 20 anni fa con il DPR 136 del 1975 che affidava solo alle maxi società di revisione il lavoro per le società quotate in borsa.. .

E' vero che nel tempo le cosiddette big eight (che ormai sono diventate big five) si sono consolidate, ampliate e ramificate all'inverosimile, ma spazi di mercato ne esistono ancora pensando a tutte le spa non appartenenti a gruppi quotati e non fornitori dei principali di tali gruppi.. .

Sorge un problema (che vale ovviamente anche per le srl prima viste): quello della INCOMPATIBILITA'.. .

Il revisore contabile non potrà svolgere funzioni di consulenza societaria, aziendale, gestionale, fiscale.. .

La professione dovrà quindi evolvere in due figure distinte, che potranno, a volte, trovarsi in antitesi.. .

Visto dalla parte delle aziende, la compresenza di consulente e di revisore vorrà dire maggiori costi.. .

Se ben gestito questo aspetto potrà trasformarsi da handicap a vantaggio.. .

Infatti a questi maggiori costi potranno contrapporsi nuovi benefici poiché i

bilanci assoggettati a revisione (anche di imprese medio piccole) dovranno avere la 'patente' di affidabilità e di inoppugnabilità per ottenere:.. .

- l'immediato utilizzo dei crediti di imposta sugli F24;. .
- i finanziamenti strutturali;. .
- le facilitazioni comunitarie per gli investimenti nei cespiti;. .
- l'ottenimento di fidi bancari secondo parametri prestabiliti e senza garanzie accessorie;. .
- la certificazione di attendibilità della struttura patrimoniale finanziaria utile per la stipula di contratti di particolare entità quali leasing, cessione e acquisizione d'aziende, conferimento di rami aziendali, ottenimento di finanziamenti da economie esterne.. .

Si ripropone quindi, anche da questo versante, il problema della nostra specializzazione sul quale ormai tutto è stato detto.. .

Per le società più strutturate il controllo amministrativo, che non è solo controllo contabile, deve essere svolto anche a tutela delle minoranze e delle economie esterne creditrici dell'azienda.. .

L'art. 4 comma 8 lett. d della legge delega che stiamo esaminando prevede la possibilità per la singola società di scegliere tra più organi di controllo nell'ambito di quella autonomia statutaria che ho già richiamato.. .

Vediamoli in modo analitico.. .

Innanzitutto è possibile prevedere "il sistema vigente con un organo amministrativo ed un collegio sindacale".. .

E' una struttura simile a quella attualmente esistente per le società quotate con un collegio deputato ai controlli di tipo gestionale amministrativo, con facoltà di proporre denunce all'autorità giudiziaria (art. 2408/2409 c.c.) e di convocare l'assemblea degli azionisti in particolari circostanze.. .

La revisione contabile dovrà essere affidata ad un revisore esterno, sperando che possa anche essere una persona fisica iscritta agli Albi così come già ho ricordato.. .

L'alternativa è rappresentata dalla "presenza di un consiglio di gestione e di un consiglio di sorveglianza" . .

Si tratta di un sistema 'alla tedesca' ove quest'ultimo organo riunisce in se le funzioni proprie del collegio sindacale nonché quelle di indirizzo strategico della società ivi compresi l'approvazione del bilancio e la nomina del consiglio di gestione.. .

Dovrà essere imprescindibile l'iscrizione al registro dei Revisori Contabili di un numero qualificato dei componenti del consiglio di sorveglianza.. .

Si è affacciata anche una terza ipotesi: la costituzione all'interno del consiglio di amministrazione di "un comitato preposto al controllo interno sulla gestione e composto in maggioranza da amministratori non esecutivi in possesso di requisiti di indipendenza".. .

Anche in questo caso si ripropone la necessità di qualificare con il titolo di professionista economico-contabile questa maggioranza di amministratori non esecutivi incaricati del controllo interno.. .

Questo è lo stato dell'arte.. .

La discussione di questa legge delega al Senato è alle prime battute e le pressioni lobbistiche per varie riforme sono all'ordine del giorno. Probabilmente quindi dovremo registrare un nuovo passaggio alla camera prima della definitiva approvazione.. .

Poi, quando il Governo eserciterà la delega, ci sarà da lavorare, e tanto.. .

Dovete consentirmi una riflessione finale.. .

I nostri consigli nazionali di categoria, organi - non dimentichiamolo - del Ministero di Grazia e Giustizia, sono preposti alla tutela dei terzi utenti, così come ha ancora recentemente ribadito il ministro Castelli.. .

Evidente quindi che non potranno, più di tanto, agire sul legislatore parlamentare, ma tutto quanto riusciranno a fare sarà sicuramente nel nostro interesse.. .

Dobbiamo utilizzare altre 'armi' di pressione che sono i nostri Sindacati e l'Anrev.. .

Più forniamo loro munizioni - e cioè le nostre iscrizioni - più potranno difenderci.. .

Per quanto concerne i ragionieri l'ormai prossima istituzione delle sedi territoriali servirà moltissimo per essere più vicino a tutti i colleghi e per creare collegamenti e contatti anche a livello locale.. .

Tutti insieme dovremo batterci per salvaguardare le nostre competenze di revisori contabili che dovranno essere attribuite in esclusiva ai professionisti iscritti nella sezione A dei nuovi albi o del nuovo albo.. .

Rendiamo più forti e unitari i nostri organismi di rappresentanza; tutti dobbiamo sentire l'esigenza di aderire al nostro sindacato per dargli forza e consentirgli di divenire la nostra ampia cassa di risonanza verso il mondo politico ed economico.. .

Salveremo la professione se saremo in tanti e tutti uniti.. .

Carlo Maria Braghero. .

(ha collaborato Ferruccio Araldi). .